

*Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-02-2008, n. 4690 (rv. 602130)

Allorchè l'amministrazione statale si sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417 bis cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 21 Giugno 2004)

POSSIBILI CASI:

1) delega:

Norme

R.D. 30-10-1933 n. 1611

Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

TITOLO I

Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato

Capo I - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato ⁽⁴⁾

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

R.D. 30-10-1933 n. 1611

Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

2. Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato

o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi ⁽⁵⁾.

2) 417 bis

LA giurisprudenza sembra accomunare le due ipotesi: Si veda la motivazione della citata cass.

caso in cui l'amministrazione sia stata difesa da un proprio funzionario.

Con riferimento a tale specifica ipotesi, si è affermato infatti, seppur non recentemente, che "Le disposizioni in tema di notifiche alle amministrazioni dello Stato, di cui al [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11](#), modificato dalla [L. 25 marzo 1958, n. 260](#), sono applicabili soltanto quando l'Amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato; quando invece l'Amministrazione stessa si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 2 del citato R.D., di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, per tale riconosciuto, la notificazione e comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e legittimo destinatario nella sua qualità di rappresentante processuale. Ne consegue che la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso tale soggetto è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello. (Cass. 10 dicembre 1991, n. 13330; e nello stesso senso Cass. 14 marzo 1988, n. 2432).

Sebbene le massime possano indurre qualche incertezza interpretativa, dal momento che di facoltà per l'amministrazione di farsi rappresentare da "funzionari per tali riconosciuti" si parla non nell'art. 2, (che si riferisce ad un potere non dell'amministrazione ma dell'Avvocatura di delegare funzionari dell'amministrazione interessata ed eccezionalmente procuratori legali) ma nel successivo [R.D. n. 1611 del 1933, art. 3](#), il principio che ne emerge è sostanzialmente chiaro e può esser ricostruito nel senso che, la norma speciale di cui all'art. 11 del testo unico cit., in tema di disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni all'Avvocatura dello Stato opera, anche per ciò che attiene alla notifica della sentenza, nel caso normale in cui quell'ufficio assuma direttamente la rappresentanza processuale dell'amministrazione interessata.

Assolutamente pacifico è poi che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa della [L. n. 689 del 1981](#), ex art. 23, le previsioni dei commi 2 e 4, di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorché detta autorità sia un'amministrazione dello Stato, comportano una deroga al comma 1 del [R.D. n. 1611 del 1933, art. 11](#), sull'obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all'Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorché l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2, del suddetto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il

giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorità opposta e non presso l'ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli [artt. 292 e 285 c.p.c.](#), i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un'amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilità del predetto art. 11, (in base a tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'amministrazione statale, la quale, ancorchè le fosse stata notificata la sentenza impugnata, non aveva osservato il termine breve per ricorrere), (Cass. Sez. un. 24 agosto 1999, n. 599; conf., fra le altre, Id., 3 agosto 2000, n. 10200; Id., 7 settembre 2001, n. 11481; 17 gennaio 2003, n. 655; Id., 7 luglio 2006, n. 15596; Id., 19 giugno 2007, n. 14279).

13. Deve infine essere ricordato che la giurisprudenza di legittimità, in base alle analogie riscontrate con il menzionato giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ha pressochè costantemente interpretato il [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2](#), (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nella [L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30](#)) nel senso che la notifica della sentenza va effettuata all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato a meno che quest'ultimo non si sia fatto assistere dall'Avvocatura dello Stato(Cass. 3 ottobre 1998, n. 9846; Id., 21 ottobre 1998, n. 10420; Id., 28 ottobre 1998, n. 10752; Id., 28 aprile 1999, n. 4276, cit). Nè qui rileva che tale orientamento sia stato superato dal legislatore, sancendo con la [L. 133 del 1999, art. 21](#), (peraltro dichiarata illegittima da C. Cost. 22/11/2000, n. 525, proprio nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica) l'obbligo di interpretare il predetto [D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38](#), nel senso che la notifica va effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l'Avvocatura generale, nè presso gli uffici finanziari che hanno emesso gli atti impugnati.

14. La formulazione testuale dell'art. 417 bis c.p.c. rende difficilmente contestabile che il legislatore abbia voluto introdurre con esso una norma che conferisce in generale alle pubbliche amministrazioni, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, la facoltà di stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, in piena coerenza del resto con quanto dispone l'attuale D.Lgs n. 165 del 2001, art. 12, introdotto anch'esso dallo stesso D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 12, nell'attuazione della delega diretta alla devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con contestuale previsione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso: art. 11, comma 4, lett. g, circa la necessaria organizzazione del contenzioso del lavoro da parte delle amministrazioni pubbliche, nel segno dell'"efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie" (così testualmente l'art. 12, cit.).

15.

Tale attribuzione, nel caso delle amministrazioni statali, deve evidentemente tenere conto dello specifiche esigenza di raccordo con le funzioni di rappresentanza e difesa dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Ad esse il legislatore ha provveduto con la disposizione in base alla quale la facoltà attribuita dall'art. 417 bis c.p.c., comma 1, cessa di operare, nei singoli casi, qualora, il suddetto ufficio determini di assumere direttamente la trattazione della causa.

Si è quindi alla presenza di una disposizione che esprime due norme diverse e coordinate, la prima delle quali conferisce, nella materia all'amministrazione statale,

come ad ogni altra amministrazione pubblica, la facoltà di stare in giudizio direttamente mentre la seconda limita la facoltà così conferita.

D'altra parte, nel disegno legislativo, qui piuttosto lontano da entrambe i modelli di rapporto fra amministrazioni e ufficio dell'Avvocatura delineati nel cit. [R.D. n. 1611 del 1933, artt. 2 e 3](#), anche la determinazioni di detto ufficio sono condizionate da valutazioni correlate al rilievo giuridico o economico della questione. Ciò vuoi dire che, pur nella discrezionalità inevitabile di siffatti apprezzamenti, la norma di riferimento si preoccupa di definire in certo modo gli ambiti rispettivi di intervento dell'amministrazione coinvolta nella controversia e dell'ufficio cui di regola ne è affidata la rappresentanza e difesa, differenziandosi anche per tale aspetto dagli schemi somministrati dal [R.D. n. 1611 del 1933](#). 16. Da ciò che s'è fin qui detto discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente nel controricorso e, soprattutto, nella memoria, pur riccamente argomentata, l'art. 417 bis c.p.c., non può esser ricondotto ad una ipotesi sostanziale di delega dall'Avvocatura dello Stato all'amministrazione, sicchè sono destinate a cadere tutte le argomentazioni che su tale ricostruzione si fondano.

17. Non pare inoltre che la soluzione del problema nel senso patrocinato dalla difesa della amministrazione possa derivare dalla circostanza che nel caso delle controversie di lavoro con la p.a. il ricorso introduttivo debba esser notificato a norma del cit. [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11](#), diversamente da quanto avviene in materia di opposizione a sanzioni amministrative, in materia di contenzioso tributario (D.Lgs n. 546 del 1992 cit.) o di opposizione avverso il decreto di espulsione a norma del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286.

Una volta qualificata la fattispecie dell'art. 417 bis come ipotesi di difesa diretta non è dato comprendere infatti come si possa escludere, quanto alla notifica della sentenza, l'applicazione delle regole specifiche dettate per tale ipotesi, in considerazione delle modalità di notificazione dell'atto introduttivo.

La difesa dell'amministrazione controricorrente sembra annettere, in definitiva, una valenza sistematica alla circostanza che l'atto introduttivo sia notificato all'Avvocatura dello Stato, ma tale valenza è affermata e non dimostrata. Vi sono anzi, ragioni per ritenere che la soluzione adottata dal legislatore risponda esclusivamente ad esigenze pratiche.

Al riguardo i lavori preparatori mostrano anzitutto che nell'originario schema di disegno di legge dalla cui versione definitiva è scaturita la norma in commento (Schema di D.Lgs. contenente modificazioni al [D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29](#), ai sensi della [L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4](#), approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 1998) era contenuta, nell'ari 28, una disposizione esattamente contraria all'attuale art. 417 bis, c.p.c., in base alla quale il ricorso in controversie di lavoro con i dipendenti avrebbe dovuto essere "notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi [dell'art. 144, comma 4, del codice di procedura civile](#) anche quando trattasi di amministrazione dello Stato". Parallelamente, con il successivo art. 29 dello schema, veniva formulato l'art. 417 bis prevedendosi, per quanto interessa, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici che si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato fossero tenuti a trasmettere immediatamente copia degli atti introduttivi ai competenti uffici dell'avvocatura dello Stato, per consentirle l'esercizio del potere di assumere direttamente la trattazione della causa. Orbene, senza ripercorrere le vicende della discussione parlamentare, basta qui mettere in rilievo che la soluzione originaria venne poi giudicata inopportuna e fu quindi

mantenuto il regime di notifica degli atti presso l'Avvocatura per il pericolo che un cospicuo numero di ricorsi pervenisse a quest'ultima soltanto dopo l'avvio del processo" (v. lavori della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#), seduta 18 marzo 1998).

La notifica del ricorso a norma del [R.D. n. 1611 del 1933, art. 11](#), è quindi una delle possibili soluzioni tecniche al problema di raccordo di competenze posto dalla previsione normativa dell'art. 417 bis, comma 1, ma nulla dice di per sé circa lo specifico problema qui esaminato.

18. Resta peraltro da accertare se l'esplicita limitazione stabilita dall'art. 417 bis c.p.c., che circoscrive al solo giudizio di primo grado la facoltà per l'amministrazione di avvalersi di propri dipendenti fornisca, come affermato dall'amministrazione resistente, argomenti contrari alla conclusione che la sentenza debba, ai fini del decorso del termine di impugnazione, esser notificata al dipendente del quale l'amministrazione si sia avvalsa.

E' opportuno al riguardo mettere in rilievo come la giurisprudenza richiamata in precedenza, tanto in riferimento alle specifiche norme del [R.D. n. 1611 del 1933](#), sopra menzionate, quanto alle disposizioni della [L. n. 689 del 1981](#), abbia considerato validamente effettuata la notificazione della sentenza al funzionario che ha rappresentato l'amministrazione, benché in entrambe i casi si tratti di rappresentanza e difesa concernente giudizi di primo o di unico grado. Va poi osservato che la disposizione concernente le modalità di notifica della sentenza ([art. 285 c.p.c.](#)), è inserita nel titolo 1 del libro secondo del c.p.c., relativo al giudizio dinanzi al Tribunale, ossia al modello del giudizio di primo grado. Non rileva invece che [l'art. 326 c.p.c.](#), sulla decorrenza del termine, faccia parte delle norme sulle impugnazioni. La disposizione in ultimo citata individua l'inizio di tale decorrenza nella data di notifica della sentenza ma nulla dice circa le modalità con cui la notifica deve avvenire. Tali modalità, per contro, trovano disciplina in una disposizione specifica, che, come rimarcato, fa parte delle regole tipiche del processo di primo grado.

Inoltre, [l'art. 285 c.p.c.](#), è, in sostanza, diretto a stabilire per la notifica della sentenza modalità di notifica analoghe a quelle degli atti da notificare nel corso del procedimento del quale essa costituisce conclusione. Quindi ritenere che se l'amministrazione è stata in giudizio mediante un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c., la sentenza deve esser egualmente notificata all'Avvocatura dello Stato significa assegnare in questo caso alla notifica della sentenza modalità diverse da quelle degli atti endoprocessuali e trattare tale ipotesi ignorandone il tratto caratteristico, costituito dalla difesa diretta da parte dell'amministrazione, per assimilarlo al caso, eccezionale, di delega a procuratore a norma della [R.D. n. 1611 del 1933, art. 2](#). Nè, peraltro, la norma risultante dalla complessiva considerazione degli [artt. 285 e 170 c.p.c.](#), si giustifica in relazione all'attribuzione al procuratore costituito di poteri che travalicano il l'ambito del primo grado di giudizio, dato che la valida notifica della sentenza al procuratore presuppone solo che questi sia stato costituito nel giudizio, senza che abbia rilievo alcuno l'estensione dei suoi poteri ai gradi successivi. In sostanza, la qualità di esclusivo destinatario della notifica della sentenza (con pacifica parallela inidoneità, ai fini del decorso del termine breve, della notifica fatta alla parte personalmente: v., per tutte, Cass. 22 novembre 2003, n. 17790) rappresenta un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla legge al difensore, nell'ambito del giudizio cui la sentenza si riferisce.

Quindi, la ricordata previsione normativa, nell'attribuire all'amministrazione la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado va interpretata nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso.

Si tratta di una interpretazione estensiva del sintagma "giudizio di primo grado" da ritenersi consentita pur trattandosi di una norma di deroga alla regola generale fissata dall'art. 1 del RD 1933/1611 (secondo cui "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'avvocatura dello Stato") e agli sviluppi di essa fissati nel successivo art. 11 dello stesso testo (già più volte richiamato). Come, anche di recente, precisato nelle giurisprudenza di questa Corte, le norme eccezionali se non sono suscettibili di interpretazione analogica possono essere oggetto di interpretazione estensiva la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la "regula juris" a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati (v. fra le più recenti, Cass. 26 agosto 2005, n. 17396).

Nè, data la diversità della fattispecie, concernente un atto di introduzione di un successivo grado di giudizio, tale estensione si pone in contrasto con quanto precisato a proposito dell'art. 417 bis c.p.c., dalle Sezioni unite, di questa Corte, le quali con ordinanza 16 gennaio 2007, n. 752, resa in sede di regolamento di giurisdizione, hanno ritenuto che la validità della notificazione del ricorso per cassazione all'autorità amministrativa invece che all'Avvocatura dello Stato si riferisce all'ipotesi eccezionale della [L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4](#), che permette all'autorità (eventualmente organo periferico) emittente l'atto sanzionatorio impugnato di stare in giudizio personalmente, avvalendosi di un funzionario delegato; e che, invece, la stessa conclusione non può essere adottata nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado, a norma dell'art. 417 bis c.p.c., dovendo gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio essere notificati all'Avvocatura dello Stato ([art. 144 c.p.c.](#)).

19. Infine, contro la conclusione di cui si sta verificando la fondatezza non paiono condivisibili le considerazioni svolte, in particolare nella memoria, circa la lesione del diritto di difesa dell' amministrazione.

Sul presupposto che la proposizione dell'impugnazione spetta in via esclusiva agli uffici dell'Avvocatura il controricorrente assume che solo se il destinatario della notifica coincide con il titolare del potere di impugnare il diritto di difesa è pienamente garantito.

Viene poi prospettato, sempre sotto il profilo del vulnus [all'art. 24 Cost.](#), ed a sostegno di una diversa interpretazione costituzionalmente conforme, che la violazione del diritto di difesa sarebbe parimenti grave nel caso in cui, mancando una sede dell'amministrazione nella circoscrizione del Giudice adito (ipotesi peraltro quantomeno molto marginale considerando la regola posta [dall'art. 413 c.p.c.](#), comma 5) la notifica potrebbe esser fatta presso la cancelleria di quest'ultimo con

conseguente materiale impossibilità di conoscenza tempestiva da parte dell'avvocatura.

20. Nessuno dei riferiti rilievi evoca conseguenze tali da rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile il diritto di difesa dell'amministrazione.

Essi, in particolare, non tengono conto che, come già detto, nella prospettiva del legislatore l'affidamento della difesa all'amministrazione da un lato si collega con il dovere di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie, secondo le vincolanti indicazioni del già richiamato del [D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 12](#), e dall'altro presuppone che non siano in gioco questioni di massima o di notevole rilievo economico. E' facile desumerne anzitutto che attraverso la notifica al dipendente l'amministrazione sarà già in grado di effettuare una prima valutazione sull'opportunità di impugnare, utile anche per l'ufficio che dovrà provvedervi. Ma, soprattutto, le richiamate necessità organizzative implicando l'adozione di misure tali da consentire un dialogo costante fra l'amministrazione stessa e l'Avvocatura dello Stato, che dovrebbe eliminare alla base ogni preoccupazione circa rallentamenti nello scambio di informazioni tra i due soggetti.

Quanto alla possibilità di notifiche presso la cancelleria del giudice adito, è appena il caso di rilevare che nei doveri del dipendente che ha rappresentato l'amministrazione senza effettuare (per necessità o per scelta) una conveniente elezione di domicilio rientra anche quello di vigilare onde poter acquisire notizia tempestiva delle notifiche fattegli presso la cancelleria. Anche in tal caso quindi il diritto di difesa non riceve un "vulnus" dalla norma di cui si tratta ma da eventuali disfunzioni organizzative, ossia da circostanze che in questa sede non possono avere rilievo.

21. Può conclusivamente affermarsi pertanto che quando l'amministrazione statale sia stata in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo lo schema di cui all'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente.

22. Sulla base di tale principio va accolto il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento del secondo. La sentenza deve esser cassata senza rinvio, dato che il processo non poteva esser proseguito, essendosi formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.

La Corte stima opportuno compensare le spese di lite.

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 28-10-2013, n. 24229

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Presidente -

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27030-2011 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

V.F., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244, presso lo studio dell'avvocato FASSARI CLAUDIO, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1752/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 22/02/2011, depositata il 18/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato Fassari Claudio difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che nulla osserva.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Gli attuali resistenti - tutti dipendenti del Ministero della Giustizia ed inquadrati nella posizione C3 (già nona qualifica funzionale) - hanno agito per ottenere l'equiparazione del loro trattamento retributivo a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento, patimenti confluito nell'area C. In primo grado la domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma con sentenza emessa il 18.1.2007, impugnata dal Ministero della Giustizia con ricorso in appello depositato il 18.1.2008.

Tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma che, ravvisata la regolarità della notificazione della sentenza di primo grado, ha rilevato che l'appello era stato proposto oltre la scadenza del termine di cui [all'art. 325 c.p.c.](#)

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso il Ministero della Giustizia che, con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 285 e **417** **bis** c.p.c., nonché del *R.D. n. 1611 del 1933* (*art. 360 c.p.c.*, n. 4), deduce che i giudici di appello avevano dato atto che l'Amministrazione si era difesa in primo grado direttamente tramite un proprio funzionario ai sensi dell'art. **417** **bis** c.p.c., ma avevano poi ritenuto che la notifica della sentenza potesse essere eseguita impersonalmente presso la sede dell'Amministrazione, anziché personalmente nei confronti del funzionario che aveva rappresentato l'Amministrazione in giudizio;

difatti, la notifica della sentenza era stata eseguita in data 6.4.2007 "al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nella sede di (OMISSIS), ivi domiciliato nel giudizio di primo grado ex art. **417** **bis**". Deduce quindi che la notifica, eseguita nella forma anzidetta, non era idonea a far decorrere il termine breve di cui [all'art. 325 c.p.c.](#) e che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile, essendo stato tempestivamente proposto entro il termine di cui [all'art. 327 c.p.c.](#)

Resistono con controricorso i dipendenti del Ministero della Giustizia.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all'avviso di convocazione dell'adunanza.

I resistenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella relazione e ha

ritenuto la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in camera di consiglio.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con la sentenza n. 4690 del 22 febbraio 2008 questa Corte ha affermato che "allorchè l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. **417** **bis** cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso". La qualità di esclusivo destinatario della notifica della sentenza rappresenta un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla legge al difensore, nell'ambito del giudizio cui la sentenza si riferisce. Quindi, la ricordata previsione normativa, nell'attribuire all'amministrazione la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado va interpretata nel senso che essa attribuisce in tal modo tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso. "Si tratta di una interpretazione estensiva del sintagma "giudizio di primo grado" da ritenersi consentita pur trattandosi di una norma di deroga alla regola generale fissata dal R.D. n. 1933 del 1611, art. 1 (secondo cui "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'avvocatura dello Stato") e agli sviluppi di essa fissati nel successivo art. 11 dello stesso testo..." (Cass. sent. n. 4690 del 2008 cit., in motivazione).

Il richiamo giurisprudenziale fatto da parte resistente (alla sentenza n. 2528 del 2009 di questa Corte) per sostenere la validità della notifica eseguita impersonalmente al Ministero non è conferente, in quanto il principio di diritto espresso nel precedente citato non si pone in contrasto con quello espresso nella sentenza n. 4690 del 2008, ma attiene alla diversa ipotesi in cui la notifica è invalidamente eseguita presso l'Avvocatura dello Stato quando l'Amministrazione sia difesa in primo grado da un proprio funzionario. E' stato così affermato che, in tema di notificazione della decisione di primo grado in cui sia stata parte un'Amministrazione dello Stato, laddove l'Amministrazione si sia difesa attraverso proprio personale, la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, deve essere effettuata alla stessa Autorità che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente.

Del pari irrilevante è l'altro precedente (Cass. n. 18640 del 2011) richiamato da parte resistente, che non riguarda un'ipotesi di notifica alle Amministrazioni dello Stato, ma la diversa fattispecie di domiciliazione del procuratore del Comune presso la Casa comunale;

peraltro, anche in siffatta ipotesi, altra sentenza di questa Corte (Cass. n. 9431 del 2012) ha affermato non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di

qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.

Stante la manifesta fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio restitutorio (Cass. n. 17780/2003) alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2012, n. 24005

**APPELLO CIVILE
Termini**

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente -

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12335/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- ricorrente -

contro

P.A.M.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 889/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/10/2006 R.G.N. 982/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/10/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato VARONE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Ministero della pubblica istruzione chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, pubblicata il 27 ottobre 2006, che ha dichiarato inammissibile l'appello del Ministero stesso in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

L'intimata, P.A.M., non ha svolto attività difensiva.

Il Ministero sostiene che la notifica era irregolare, formulando il seguente quesito di diritto: "dica la Corte se la notifica effettuata presso la amministrazione difesasi in giudizio ai sensi [dell'art. 417 c.p.c.](#), e non già presso l'Avvocatura dello Stato, sia idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello".

La risposta tale quesito è positiva alla luce di quanto affermato da Cass. 22 febbraio 2008, n. 4690: "Allorchè l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi

di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. **417**   **bis** cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso".

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla spese perchè l'intimata non ha svolto attività difensiva.

[P.Q.M.](#)

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012